DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI E RAFFAELLO SANZIO E DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI

Art. 6

Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale

All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».

Versione in vigore dal 8 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Estremi	Legge 12 ottobre 2017, n. 153
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-celebrazione-dei-500-anni-dalla-morte-di-leonardo/art-6-disposizioni-in-materia-di-dichiarazione-di-monumento-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it